

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Nel ricorso, il Cliente ha affermato:

- di aver concluso, il 16 aprile 2014, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *957) della durata di 120 mesi;
- che il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel maggio 2018, in corrispondenza della rata numero 48. Al Cliente non veniva riconosciuto l'integrale rimborso della quota non maturata di commissioni;
- in relazione a detto contratto, il Cliente ha maturato il diritto alla restituzione degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata per complessivi € 1.411,18 riferiti alla quota non maturata di oneri assicurativi e bancari.

Esibisce un chiaro ed aggiornato prospetto di calcolo.

Chiede inoltre gli interessi in misura legale sulla somma dovuta, e il rimborso delle spese sostenute per la consulenza legale.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato:

IN FATTO:

- che il contratto controverso veniva estinto anticipatamente, alla scadenza della rata n. 48. In tale sede, l'intermediario restituiva € 49,79 a titolo di ratei non maturati;
- che a seguito del reclamo, con cui il Cliente chiedeva altresì il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati, l'intermediario riscontrava tale richiesta, offrendo la somma di € 432,34 in parziale accoglimento del reclamo; detta somma veniva rifiutata dal



Cliente;

- con riferimento alle richieste formulate dal Cliente, l'intermediario rileva – quanto alle commissioni di gestione - che in sede di conteggio estintivo sono stati già restituiti a tale titolo € 49,79 secondo il criterio IAS39;
- per quel che concerne le commissioni di attivazione ed alle spese di istruttoria, che le stesse non sono rimborsabili in quanto relative all'attività relative, rispettivamente, all'attivazione ed all'istruttoria del prestito;
- quanto alle commissioni di intermediazione, che sono state trattenute al momento dell'erogazione per poi remunerare l'attività del mediatore prodromica alla conclusione del finanziamento e, come tali, non sono restituibili. A comprova dell'effettivo versamento degli importi di tale commissione al mediatore, allega la fattura emessa dall'intermediario del credito e la contabile di bonifico disposta dalla banca.

IN DIRITTO:

- ha eccepito in merito alla cogenza della sentenza della Corte di Giustizia n. C-383/18, invocata dal Cliente, per ragioni connesse all'efficacia della stessa (non può dispiegare i loro effetti su rapporti sorti in epoca precedente alla Decisione stessa e che siano già "esauriti"), citando giurisprudenza a proprio favore. Parimenti, ritiene che la Direttiva non sia self executing, anche nel caso di difformità della normativa nazionale di recepimento.

L'intermediario chiede in definitiva il rigetto del ricorso; in subordine, chiede di circoscrivere il rimborso a quanto già offerto in sede di reclamo; in ulteriore subordine, chiede di decurtare quanto già rimborsato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi recurring, mentre altri sono da considerarsi up front. Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 22.215,75	Tasso di interesse annuale	5,40%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	240,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/07/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,70%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				450,00	Upfront	38,70%	174,15		174,15
Commissioni di attivazione (B)				864,00	Recurring	60,00%	518,40		518,40
Commissioni di gestione pratica (C)				120,00	Recurring	60,00%	72,00	49,97	22,03
Oneri di intermediazione (F)				1.800,00	Upfront	38,70%	696,59		696,59
Totale				3.234,00					1.411,16

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La cifra sopra indicata corrisponde sostanzialmente a quanto richiesto dal Cliente (€ 1.411,18), il quale ha applicato il criterio della curva degli interessi agli oneri up front. Come da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.411,16, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA